

Leut. 123/2023  
Rep. 135/2023  
R.G. 3h/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 186/2023 P.U., promosso

DA

Marchesano Maria Rita (cod. fisc. [REDACTED]), rappresentata  
e difesa dall'avv. Ettore Volpe (ettorevolpe@pec.it) per procura allegata alla  
proposta

PROPONENTE

**OGGETTO:** ristrutturazione dei debiti del consumatore



Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Marchesano Maria Rita in data 15  
settembre 2023;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data  
odierna;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma  
2, CCII, posto che il centro degli interessi principali della debitrice - da  
presumersi coincidente con la residenza - si trova a Villabate (comune  
rientrante nel circondario del Tribunale di Palermo),

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art.  
67, comma 2, CCII;



letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo alla proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

osservato che, con decreto del 18 settembre 2023, si è rilevata l'assenza (allo stato) di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la proponente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con il medesimo decreto, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it); b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 19 ottobre 2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha



rappresentato che, entro il termine assegnato, sono state trasmesse osservazioni da ItalCredi s.p.a.;

evidenziato, in particolare, che il predetto creditore ha censurato l'eccessività della durata del piano (120 mesi), tale a rendere non prevedibile un buon esito dello stesso, e - in subordine - ha quantificato l'ammontare dei propri crediti in [REDACTED] per il contratto di cessione del quinto dello stipendio e in € [REDACTED] per la delegazione irrevocabile di pagamento al datore di lavoro, rispetto ai differenti importi previsti nel piano [REDACTED] per la cessione del quinto ed [REDACTED] per la delegazione irrevocabile di pagamento);

rilevato che le contestazioni sollevate dalla ItalCredi s.p.a. sono state oggetto di replica da parte della proponente con memoria del 18 ottobre 2023;

dato atto che, nella citata nota del 19 ottobre 2023, il professionista ha argomentato in ordine all'infondatezza di tali contestazioni e ha rimesso gli atti a questo giudice ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;

ritenuto che le doglianze mosse dalla ItalCredi s.p.a. vanno disattese;

considerato, infatti, che il professionista ha condivisibilmente rilevato, con riferimento alla prima di esse, che la legge non stabilisce un limite massimo di durata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la cui durata è stata nella fattispecie determinata al fine consentire il soddisfacimento integrale dei creditori con una rata compatibile con le spese a carico della debitrice, e ha altresì precisato, per quanto concerne il secondo aspetto, che gli importi indicati nel piano e nella relazione sono stati desunti dai piani di ammortamento trasmessi dalla ItalCredi s.p.a. (unitamente alle precisazioni del credito) in data 27 giugno 2023, per la sola sorte capitale residua;



rilevato, a questo punto, che la proponente Marchesano Maria Rita presenta un'esposizione debitoria complessiva di [redacted] riassunta nella seguente tabella:

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile (comprensiva di altri finanziamenti in essere)	Debito residuo
Carta di credito - tutte	18/08/2021	****892	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Fin. Credito al consumo	06/05/2022	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Fin. Credito al consumo	19/01/2023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Carta di credito - tutte	21/01/2014	****524	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Apertura di credito in c/c	17/09/2009		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Fin. Credito al consumo	21/04/2020	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Carta di credito - tutte	18/08/2021	****551	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Fin. Credito al consumo	03/04/2019	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Carta di credito - tutte			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Carta di credito - tutte	17/06/2021	****105	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Cessione del quinto Chirografaria	22/02/2021	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
prestito Delega Chirografaria	22/02/2021	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Tributi			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

considerato che ai predetti debiti cui vanno aggiunti il saldo del compenso da corrispondere all'OCC (pari ad € 4.314,00) e il compenso del legale dalla stessa incaricato (€ 1.811,98), giungendo in tal modo alla somma complessiva di [redacted]

rilevato che la proponente ha offerto di versare l'intero importo in questione, in un arco temporale di dieci anni e nove mesi, tramite n. 129 mensili da € [redacted] ciascuna;

rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota del reddito da lavoro dipendente percepito dalla debitrice (ammontante ad € [redacted] mensili) e trattenendo la restante parte quale contributo per il fabbisogno del suo nucleo familiare (stimato in [redacted] al mese);



considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che il piano prevede la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio (così come dei crediti chirografari) e che, inoltre, appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per tutti i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, e art. 70, comma 9, CCII);

considerato, in ogni caso, che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 67-71 CCII;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Marchesano Maria Rita, nata a Bagheria (PA) il 20/07/1962 (cod. fisc. XXXXXXXXXX)



**DISPONE**

che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

a Marchesano Maria Rita la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la



debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile.

Palermo, 23 ottobre 2023

**IL GIUDICE**  
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*



